



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

70013 - Via Marconi, 9
P.I. 00834380727

RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012
convertito in Legge 221/2012

Introduzione

La norma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da una cospicua ed a volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall'avvicinarsi di consultazioni referendarie e/o da pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Con tale norma il Legislatore rinuncia ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici, rimandando alle disposizioni ricavabili dall'ordinamento europeo.

Il rispetto della disciplina europea v'è "dimostrato" anche da una relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante.

Tali principi sono ricavabili dal comma 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che recitano:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Ambito di applicazione

Per capire l'ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare la nozione di "**Servizio Pubblico locale a rilevanza economica**".

L'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come "Servizi Pubblici Locali", di fatto non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano avere "... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall'art. 112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta, ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).

La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

Servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di rilevanza economica

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertito nella Legge 24 dicembre 2003 n. 350), ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, distinguendo fra **servizi aventi rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza**.

Anche in questo caso non vi è una norma espressa che delimita la nozione delle due fattispecie giuridiche per cui si ricorre a definizioni della dottrina e giurisprudenza.

Nel "*Libro Verde sui servizi di interesse generale*" presentato il 21/05/2003, dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

La Corte di Giustizia Europea (**sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001**), e la Corte Costituzionale (**sentenza n. 272/2004**), attribuiscono al singolo Stato valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi pubblici attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (**Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005**).

Pertanto si ritiene di rilevanza economica il servizio che si inserisce in un settore in cui esiste, potenzialmente, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, anche in presenza di forme di compartecipazione di un Ente Pubblico, a sostegno dell'attività in questione.

Esclusioni

Una prima categoria di servizi esclusi dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, oltre naturalmente ai servizi pubblici non aventi rilevanza economica, sono i cosiddetti **servizi strumentali**.

I Servizi Strumentali

Si definiscono servizi strumentali, quei servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione, che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività.

"Possono definirsi strumentali ... tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali" (**TAR LAZIO – Roma – Sez. III° n° 3109/2008**).

Ne consegue che i cosiddetti servizi strumentali sono quei servizi che un terzo soggetto svolge a favore di una amministrazione, contro un corrispettivo pagato dal medesimo Ente Pubblico. In altri termini i servizi strumentali saranno quei servizi affidabili dall'Ente Pubblico mediante gara di appalto, secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

Ulteriori esclusioni

Il comma 25 del citato art. 34, prevede che i commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica ed alla gestione delle farmacie comunali. Sono inoltre fatte salve le norme in merito alla

partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 83/2012 s.m.i.

La normativa comunitaria

Una volta definite le caratteristiche dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delineati i casi di espressa esclusione, occorre capire quali siano le disposizioni della legislazione comunitaria che si applicano in tema di affidamento e che devono essere rispettate dall'Ente locale.

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, attraverso:

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il PPP;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Per i servizi a rete di rilevanza economica, inoltre, il soggetto affidante dovrà tener conto oltre che della disciplina comunitaria, anche delle norme nazionali settoriali.

CASISTICA RELATIVA AL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Vista la complessità della definizione di "servizio pubblico locale a rilevanza economica" si potrebbe partire, nell'affrontare una disanima dettagliata, da servizi a domanda individuale ricompresi del Comune di Castellana Grotte ed in particolare:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per ogni servizio si considera:

- Classificazione:** se il servizio di che trattasi rientri fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica o meno;
- Affidamento attuale e durata;**
- Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012:** se il servizio in esame, essendo classificabile come Servizio Pubblico Locale, è affidato in base ai parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

MENSA SCOLASTICA

- E' un servizio a domanda individuale e potrebbe non rientrare nel concetto di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", rientra comunque nelle materie previste dall'allegato 2b del D.Lgs.163/2006.
- Attualmente affidato alla società Ferrara srl.
- Affidato con gara pubblica a procedura aperta, pur facendo parte dell'allegato 2b. I parametri di affidamento sono conformi a quelli previsti dall' art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012.

TRASPORTO SCOLASTICO

- E' un servizio a domanda individuale e potrebbe non rientrare nel concetto di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", ma rientra comunque nelle materie previste dall'allegato 2b del D.Lgs.163/2006 alla categoria 24.

b) Attualmente affidato alla ditta Scoppio di Gioia del Colle per tutte le tipologie di trasporto scolastico con accompagnamento per un triennio dal 1/9/2012.

c) Affidato con gara pubblica a procedura negoziata previa manifestazione di interesse, pur facendo parte dell'allegato 2b. I parametri di affidamento sono conformi a quelli previsti dall' art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

a) E' un servizio a rilevanza economica, ma rientra nei servizi in concessione e l'importo annuo del giro di affari non pare di grande interesse.

b) Affidata alla ditta ICA Imposte Comunali Affini, verso corrispettivo con un minimo annuo garantito, per un quinquennio dal 01/01/2012.

c) Il servizio è stato affidato con gara pubblica a procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006. I parametri di affidamento sono conformi a quelli previsti dall' art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012

GESTIONE T.O.S.A.P.

a) E' un servizio a rilevanza economica, ma rientra nei servizi in concessione e il suo importo annuo non pare di grande interesse.

b) Attualmente affidato alla ditta ICA Imposte Comunali Affini, verso corrispettivo con un minimo annuo garantito, per un quinquennio dal 1/1/2012.

c) Il servizio è stato affidato con gara pubblica a procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006. I parametri di affidamento sono conformi a quelli previsti dall' art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n.179/2012

IMPIANTI SPORTIVI

Il "servizio pubblico" erogato con l'attività sportiva è un concetto differente dalla modalità di affidamento in gestione della struttura dove tale servizio si svolge.

Da qui anche la difficoltà di inquadrare la gestione dei vari impianti sportivi nei servizi aventi rilevanza economica o senza rilevanza economica, da cui cambiano le relative norme applicabili.

Una interessante sentenza del TAR Lecce, Sezione III - 22/01/2010 n. 977 pare avere fatto chiarezza, e rimarca che: "...L'affidamento di un impianto sportivo di proprietà comunale non può essere qualificato come appalto di un servizio pubblico (per il quale occorrerebbe esperire la procedura dell'evidenza pubblica), atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 comma ultimo c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività ed allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo, sicché deve escludersi l'applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie rese in materia.

a) La Legge n.289/2002 art. 90 dispone che:

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive .

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di

criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento .

La normativa di riferimento è rappresentata dalla L. n.289/2002, dalla L.R. n. 33/2006. Il regolamento comunale che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2015, prevede i criteri di affidamento degli impianti e relative modalità.

La compartecipazione riconosciuta dal Comune alle singola associazione sportiva, se gestisce un impianto, sostiene la funzione sociale dell'attività istituzionale, in assenza di entrate economiche.

Come tali, gli impianti sportivi sono da sempre stati oggetto di convenzioni stipulate con le Associazioni locali, confondendo di fatto l'attività che si svolge al loro interno con l'assegnazione della struttura stessa. Attualmente l'Ente ha provveduto ad approvare il nuovo in Consiglio Comunale e sono in corso di elaborazione i bandi di gara per l'affidamento di tutti gli impianti sportivi comunali, escluso quelli affidati alla Grotte di Castellana s.r.l. . Appena completati i nuovi affidamenti, sarà completo l'allineamento dell'Ente alla normativa di legge in materia.

b) attualmente gli impianti sportivi comunali sono affidati in proroga ai seguenti soggetti :

1) impianto sportivo Azzurri d'Italia ubicato in via Conversano, 139. E' stata attivata la procedura di gara per nuovo affidamento. Temporaneamente chiuso.

2) Palagrotte ubicato in via Renato dell'Andro 2, affidato alla Società Grotte s.r.l., con determina del Resposabile Settore II, su indirizzo della Giunta Comunale.

3) Piscina comunale ubicata in via Renato dell'Andro, 2. affidata in proroga alla S.D. Nuoto Castellana fino al 31/07/2015. E' stata attivata la procedura di gara per il nuovo affidamento.

4) complesso sportivo di via Sandro Pertini. Comprende un campo di calcio ed un impianto polivalente coperto. L'impianto è affidato alla A.S.D. Sporting Club Grotte, in proroga. E' stata attivata la procedura di gara per il nuovo affidamento.

5) Palestra comunale ubicata nell'area antistante il Plesso scolastico "A. Angiulli" di via Carlo Poerio. La gestione di questa palestra è diretta del Comune (in orari extra scolastici) e della scuola (in orari scolastici)

c) Gli impianti sportivi comunali sono stati tutti affidati con procedure di gara ad evidenza pubblica, escluso il Palagrotte, affidato direttamente ad una partecipata comunale in via sperimentale e la palestra ubicata nei pressi del Plesso scolastico " A. Angiulli", gestita in forma diretta.

Esame dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento in impianto specializzato dei rifiuti solidi urbani del Comune di Castellana Grotte

Tale attività rientra a pieno titolo tra i servizi pubblici aventi rilevanza economica, pertanto dovrebbero essere affidati tramite gara, di norma.

Tale affidamento, ai fini del comma 20 e 21 art. 34 del d.l. 179/2012 assume la massima importanza, dovuta alla dimensione dell'affidamento (importante economicamente) ed al particolare settore (con molta concorrenza)

Si riportano i commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che recitano:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire

adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

- a) Si ritiene che il servizio citato rientri a pieno titolo nei servizi a rilevanza economica.
- b) Attualmente il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento in impianti specializzato dei rifiuti urbani di Castellana Grotte è affidato dal Comune alla Multiservizi s.p.a. una società in house partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte.
- c) Il servizio è affidato alla Multiservizi s.p.a. tramite affidamento diretto senza gara.

Questo è consentito dalla normativa più volte citata, ma pubblicando una relazione aggiuntiva sul sito internet alla sezione trasparenza, che giustifichi l'operato dell'Ente.

Analisi rapporto costi e benefici economici, eventuali criticità dell'affidamento alla Multiservizi s.p.a.

Questo Ente da diversi anni persegue la scelta precisa, motivata e responsabile di affidare a Multiservizi s.p.a., una partecipata al 100% del Comune di Castellana Grotte. La presente relazione dettaglia in merito alle motivazioni di convenienza economica di tale scelta.

In merito alla giustificazione economica della scelta da fare alla collettività , con la presente relazione, si richiamano anche tutte le recenti deliberazioni di Consiglio Comunale in merito alla Multiservizi s.p.a. , la n.8/2014 , la n. 14/2014, la n. 2/2015, e la n. 8/2015 . Quest'ultima riporta il piano di razionalizzazione delle Partecipate comunali, in adempimento delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 e 612 della legge 190/2014.

Si segnala che questo Ente ha approvato nei termini, anche il piano di razionalizzazione delle partecipate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2015, trasmessa anche alla Corte dei Conti; per i contenuti del piano di razionalizzazione approvato, e considerato che tale piano è stato inviato anche alla Corte dei Conti, si ritiene che è stato ampiamente assolto implicitamente, anche l'adempimento della giustificazione economica richiesto dai commi 20 e 21 dell'art. 34 d.l. 179/2012 , che è norma **precedente** alla L. 190/2014 art. 1 commi 620 e 621 istitutiva del piano di razionalizzazione delle partecipate comunali.

Nel caso specifico del Comune di Castellana Grotte le indicazioni per razionalizzare sono state fornite e notificate alla Multiservizi s.p.a. anticipando la scadenza prevista del 31/03/2015.

Tra le diverse indicazioni cui attenersi si segnala quella indicante una riduzione delle spese, in particolare rivedendo le varie tipologie di spese, procedendo in modo selettivo, al loro contenimento. Dal punto di vista strettamente economico, escludendo quindi valutazioni di natura giuridica ed altri profili, si confermano non praticabili eventuali fusioni con altre società di maggiore dimensione operanti nell'area, sia per volontà

dell'Amministrazione in carica, che vuole mantenere l'identità della società operante attualmente sul territorio.

Attenendosi strettamente a valutazioni di convenienza economica, si richiama integralmente l'allegato d) elenco risparmi conseguiti e da conseguire dalla società Multiservizi s.p.a. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2015 .

In tale allegato si richiamano in particolare nove punti che di seguito si riportano:

1) E' stato avviato il Centro Comunale di Raccolta materiale differenziato, e non sono state richieste le somme all'Ente, pur previste pari ad € **6.000,00** Dato di bilancio.

2) Non sono richieste somme aggiuntive al Comune, pur in presenza di spese che Multiservizi sostiene e sosterrà per la gestione del Centro di Raccolta comunale, aggiuntive alla gestione del C.D.R. Anno 2014 stimate in euro € 20.000,00 per il 2014 e € 20.000,00 per gli anni a seguire (spese di personale, utenze e manutenzione).

3) Con un finanziamento regionale sono stati acquistati i seguenti mezzi e attrezzature:

- 61 contenitori per rifiuti organici da 660 litri;
- 1 costipatore ISUZU 75 q.li dotato di pala – carrello
- 1 vasca C 40000 VEM 20 q.li;

per un finanziamento complessivo di € **82.313,33**. ciò ha comportato una mancata spesa per il Comune per il rinnovo del parco automezzi e attrezzature, inoltre si è ridotte di conseguenza la spesa per la manutenzione del parco automezzi di Multiservizi s.p.a. quantificata in € **3.000,00** all'anno in meno (rispetto alla spesa consolidata di circa 50.000,00 all'anno).

4) Riduzione del canone annuo a partire dal 2014 , confermata anche nel 2015 di euro 18.000,00 . attualmente il canone annuale è di **euro 1.808.400,00** compreso IVA 10% ;

5) Le spese relative alla raccolta differenziata dell'umido (rifiuto organico) sono aumentate, dal Marzo 2014, per trasporto e consegna dell'umido al luogo di trattamento e recapito (Laterzadistante 52 Km.da Castellana Grotte). Tale distanza dipende dal mancato completamento del Piano Regionale dei rifiuti della Regione Puglia, che non completamente realizzato con carenze di impianti di trattamento dell'umido per la trasformazione in compost. Allo stato attuale il costo è aumentato da € **80,00** a € **85,00** per tonnellata oltre IVA al 10%. Tale maggiore spesa DELLA Multiservizi, stimata pari ad euro 36.000 annue è interamente a carico di Multiservizi s.p.a., e quindi il Comune stima pari risparmio per il 2015 di circa € **36.000,00**;

6) Riduzione costi tenuta c/c bancario della società Multiservizi spa. € **1.000,00** per il 2015 ed € **1.000,00** per il 2016.

7) Ampliamento Centro di Raccolta effettuato senza finanziamenti comunali (attraverso finanziamento della Provincia di Bari) per un importo complessivo di € **250.000,00**; tale ampliamento consentirà di implementare il circuito virtuoso della raccolta differenziata con conseguenti risparmi derivanti dal minore conferimento di rifiuti indifferenziati presso l'impianto di trattamento.

8) Si prevede entro la prima metà del 2015, di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata, con l'attivazione del piano industriale in fase di approvazione dal Comune. Ciò comporterà due ulteriori benefici :

a) aumento delle entrate in favore della società Multiservizi derivanti dalla vendita di materiale differenziato (carta, vetro, plastica). Stima: € **3.000,00** di maggiori entrate;

b) riduzione della spesa derivante dal conferimento in stabilimento dei rifiuti indifferenziati in quanto aumentando la differenziata si riducono i quantitativi e, conseguentemente, la spesa per il suddetto servizio. Si stima euro **50.000,00** all'anno di minore spesa per il Comune.

9) Assenza di contenzioso relativamente alla gestione della raccolta e trasporto di rifiuti (tale voce è quantificabile almeno in euro **50.000,00** annue di minori spese per il Comune, in assenza di contenzioso con la società che gestisce la raccolta rifiuti.

La società Multiservizi s.p.a. chiude i bilanci in utile da tre anni, e quindi risponde a precisi requisiti di efficienza della aziende partecipate da Comuni, che poche partecipate in Italia possiedono.

Inoltre a partire dal 2014, con la nuova gestione di management qualificato, si è riusciti a realizzare diversi obiettivi importanti, quali l'apertura del centro di raccolta comunale, l'ampliamento del centro di raccolta, l'aumento progressivo della percentuale di raccolta differenziata, che a giugno 2015 ha raggiunto e superato il 30%.

Assenza di aggiornamento ISTAT annuale che invece spetta alle ditte operanti sul mercato. Questo è un altro fattore notevole di risparmio reale.

L'importanza di tali risultati è accresciuta dalla constatazione è finalmente riuscita ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata raggiungendo nel giugno 2015 la percentuale di oltre il 30%. Inoltre è finalmente in fase di approvazione il **Piano industriale** di ampliamento raccolta rifiuti differenziati.

Per tutti i motivi precedentemente esposti si ritiene che sussistano tutte le ragioni economiche e di opportunità per mantenere l'affidamento in favore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in stabilimenti idonei del Comune di Castellana Grotte.

Grotte di Castellana Srl

Essendo la Grotte di Castellana srl una società strumentale completamente autonoma, non è finanziata dall'Ente, quindi non rientra sotto il profilo economico nelle prescrizioni previste dalla normativa in argomento. Sotto il profilo giuridico è in atto un allineamento alla normativa vigente in materia di società partecipate.

Relazione aggiornata al 30 giugno 2015

Il Segretario Generale

dr. Gerardo Gallicchio